

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) FALCE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FALCE VALERIA

Seduta del 28/03/2019

FATTO

La controversia ha ad oggetto l'illegittimità del rifiuto opposto dall'Intermediario alla richiesta di un piano di rientro in relazione alla posizione debitoria del Ricorrente complessivamente riconducibile a due mutui ipotecari, un mutuo chirografario ed un rapporto di conto corrente. Per contro l'Intermediario, dato conto della complessa situazione debitoria sottoposta all'esame del Collegio, produce evidenze delle azioni promosse giudizialmente per il recupero del credito, così ritenendo che, in aggiunta ad un'eccezione di litispendenza che impedirebbe di valutare nel merito la pretesa, nessun rimprovero possa essergli mosso.

DIRITTO

Il Ricorso non può essere valutato nel merito.

Indipendentemente dall'eccezione di inammissibilità per litispendenza (Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, Art. 4), per inquadrare correttamente la vicenda occorre muovere da due principi tra loro correlati. Il primo è quello secondo cui l'intermediario non deve

ingenerare affidamenti in sede di concessione del credito ovvero di rimodulazione del rientro dall'esposizione debitoria. Il secondo è quello secondo cui nel nostro ordinamento non esiste un diritto alla concessione del credito. A ciò si deve poi aggiungere che non è rimesso a questo Arbitro il potere di entrare nel merito o fissare le condizioni della rinegoziazione.

Ora, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta non risulta che la condotta dell'Intermediario sia stata idonea ad integrare violazione dei principi generali della "correttezza, buona fede e specifico grado di professionalità", perché nessun affidamento è stato ingenerato e comunque perché non sussiste, come detto, un obbligo alla rinegoziazione alle condizioni volute dal ricorrente (Collegio di Milano, Decisione n. 681/2017).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA